



Ministero della cultura

SEGRETARIATO REGIONALE DEL MINISTERO DELLA CULTURA PER LA BASILICATA

CAPITOLATO PRESTAZIONALE per L’AFFIDAMENTO
de ll’IDEAZIONE, PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE
ARTISTICHE



“PON CULTURA E SVILUPPO” 2014-2020: **Policoro (MT)**

VALORIZZAZIONE AREE SACRE DEL PARCO ARCHEOLOGICO DI
SIRIS/HERAKLEIA E REALIZZAZIONE DI UN ECOMUSEO

CUP: F87E19000860006 - CIG: 9258415DBE

RUP: Arch. Giuliano ZERILLO

Progettista - Coordinatore alla progettazione: Arch. Claudia CALABRIA

Collaboratore alla progettazione: Geom. Giuseppe BATTAFARANO

Responsabile scientifico dell’intervento per la valorizzazione: Dott. Savino GALLO

Responsabile scientifico dell’intervento per la tutela: Dott.ssa Teresa MARINO

Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione: Geom. Vincenzo ARCUTI



CAPO I – NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL’APPALTO	4
PARTE I - GENERALITÀ.....	4
Art. 1 - Oggetto dell’appalto	4
Art. 2 – Stima del costo dell’opera.....	4
Art. 3 - Descrizione delle attività oggetto dell’affidamento	5
Art. 4 – Altre professionalità.....	9
Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto.....	9
Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d’appalto	10
PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE.....	10
Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto	10
Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l’appalto	11
Art. 9 – Rappresentanza dell’Appaltatore	11
Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l’esecuzione.....	12
PARTE III – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ.....	12
Art. 11 - Tempo utile per l’ultimazione delle opere (progettazione, esecuzione e forniture) ..	12
Art. 12 - Consegna ed inizio delle attività.....	14
Art. 13 - Sospensioni e proroghe relative ai lavori.....	14
Art. 14 - Penali	15
Art. 15 - Danni di forza maggiore	16
Art. 16 - Programma di esecuzione delle opere	17
Art. 17 - Elenco dei soggetti da impiegare per l’esecuzione delle opere specialistiche	18
Art. 18 - Ordine da tenersi nell’andamento dell’esecuzione delle opere.....	18
PARTE IV – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE.....	18
Art. 19 - Garanzia Definitiva.....	18
Art. 20 - Coperture assicurative.....	19
Art. 21 - Riduzione delle garanzie.....	20
PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA	20
Art. 22 – Anticipazioni e pagamenti in acconto	20
Art. 23 - Conto finale e pagamenti a saldo	23
Art. 24 - Ritardo nella contabilizzazione e nei pagamenti.....	24
Art. 25 - Revisione prezzi.....	25
Art. 26 - Disposizioni relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi	25
Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti.....	26
PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE DEI LAVORI	26
Art. 28 - Direzione dei lavori	26
Art. 29 - Proprietà degli oggetti trovati – Rinvenimenti.....	28
Art. 30 - Varianti	29

Art. 31 - Subappalto	30
PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO	33
Art. 32 - Controversie.....	33
Art. 33 - Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera	34
Art. 34 - Risoluzione del contratto	37
Art. 35 - Recesso dal contratto	39
PARTE VIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE.....	39
Art. 36 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione	39
Art. 37 - Presa in consegna dei lavori ultimati	40
Art. 38 - Certificato di regolare esecuzione	41
PARTE IX - NORME	41
Art. 39 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore.....	41
Art. 40 - Custodia del cantiere.....	46
Art. 41 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori	46
PARTE X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	47
Art. 42 - Norme di sicurezza generali.....	47
Art. 43 - Piani di sicurezza	47
Art. 44 - Piano operativo di sicurezza	48
Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza	48

CAPO I – NORME TECNICO-AMMINISTRATIVE DELL'APPALTO

PARTE I - GENERALITÀ

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

1. L'appalto ha per oggetto la creazione di un complesso integrato di opere artistiche da inquadrare nell'ambito dell'intervento da realizzarsi nel comune di Policoro (MT), denominato "Valorizzazione aree sacre del Parco Archeologico di Siris/Herakleia e realizzazione di un Ecomuseo" finanziato complessivamente per € 5.000.000,00 con i fondi del P.O.N. Cultura e Sviluppo 2014-2020 – CUP F87E19000860006 come indicato nella documentazione che fa parte integrante del presente capitolato.
2. Trattandosi di appalto misto, sono compresi nell'appalto l'ideazione, la progettazione, l'esecuzione di tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste occorrenti per dare il lavoro completamente compiuto "chiavi in mano" e secondo le condizioni stabilite dal Capitolato Speciale d'Appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative per realizzare l'opera d'arte.
3. Sono inclusi nell'appalto tutti i costi e gli oneri necessari alla ideazione, progettazione ed esecuzione delle attività, meglio individuate al successivo art.5;
4. L'esecuzione dell'opera dovrà sempre e comunque essere eseguita secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore dovrà conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.
5. Le indicazioni del presente Capitolato forniscono la consistenza quantitativa e qualitativa delle attività da affidare e le caratteristiche di esecuzione delle opere oggetto del contratto.

Art. 2 – Stima del costo dell'opera

1. L'importo complessivo è stato stimato sulla base delle valutazioni dei costi parametrici e sulla base dei preventivi esibiti dall'appaltatore, e ammonta a € 1.490.000,00, oltre I.V.A., di cui:
 - a) **€ 1.440.000** per la creazione di opera d'arte contabilizzati a corpo, (comprensiva di: ideazione, progettazione, realizzazione e posa in opera comprensiva di ogni onere

e magistero per dare l'opera finita in ogni sua parte, incluso del sistema illuminotecnico integrato, degli eventuali apparati multimediali, di tutte le figure professionali necessarie alla realizzazione dell'opera e degli oneri per l'acquisizione di eventuali autorizzazioni, documentazione video e comunicazione dell'intero processo creativo);

b) **€ 50.000** oneri speciali per attuazione della sicurezza contabilizzati a corpo.

2. L'importo contrattuale è costituito dalla somma degli importi di cui al comma 1, lettere a), b), da intendersi, pertanto, complessivamente remunerativo di tutti i lavori, forniture, prestazioni, oggetto dell'appalto, nonché delle eventuali ulteriori attività, non specificatamente indicate, ma comunque necessarie per la completa realizzazione dell'intervento.

Art. 3 - Descrizione delle attività oggetto dell'affidamento

1. Le lavorazioni oggetto dell'appalto saranno indicate negli elaborati progettuali di cui al successivo punto 11.

2. In fase preliminare la distinzione tra le varie attività oggetto dell'affidamento può avvenire attraverso le sue fasi attuative. Nello specifico ci sarà una prima Fase di ideazione e progettazione che interesserà, in particolar modo le attività descritte ai successivi punti 3.1, 3.2, 3.3. Successivamente ci sarà la Fase realizzativa delle opere artistiche sempre per i punti 3.1, 3.2, 3.3 e in ultimo la Fase di organizzazione, comunicazione e coordinamento e la Fase conclusiva dedicata alla presentazione ed alla pubblicità delle opere realizzate con l'inaugurazione, riportate nei punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7.

3. Nel dettaglio, l'oggetto dell'intervento riguarda la creazione di un complesso integrato di opera artistiche, ed in particolare:

3.1 Ideazione, progettazione e realizzazione, all'interno dell'area archeologica di Herakleia, di una installazione artistica permanente con illuminazione integrata, con caratteristiche di durabilità e manutenibilità, che, sulla base delle più aggiornate conoscenze scientifiche (archeologiche, storiche e archivistiche) e delle indicazioni del gruppo di Progettazione, Direzione Scientifica e Direzione Lavori costituito presso la Stazione Appaltante, permetta di cogliere in maniera evocativa le volumetrie e gli aspetti peculiari del

cosiddetto Tempio di Dioniso, caratterizzato da ingombri in alzato molto limitati con conseguente difficile visibilità e comprensibilità da parte del pubblico non specializzato. L'opera dovrà basare i suoi contenuti di "ricostruzione storica" sugli esiti del lavoro di una commissione specializzata nominata dalla Stazione Appaltante che assicurerà la contestualizzazione dell'intervento dal punto di vista scientifico.

L'installazione artistica sarà costituita da una struttura in acciaio con assemblaggio a secco ed una parte volumetrica in esso inserita che si configuri come rievocazione dei volumi del tempio.

L'opera dovrà essere fondata sul principio di reversibilità e di non prevaricazione sull'esistente, in modo da preservare il contesto archeologico su cui si innesta, e dovrà prevedere un sistema di fondazioni rispettoso del substrato archeologico, e quindi indicativamente costituito da fondazioni superficiali a piastra o similari.

3.2 Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione artistica relativa al Santuario di Demetra, che ne riproponga concettualmente i principi costitutivi tramite un'opera da posizionare all'esterno nell'area del parco, o all'interno del Museo nell'ambito di un'integrazione all'allestimento museale direttamente collegata alle nuove aree di fruizione del parco archeologico. Lo sviluppo dell'opera nel dettaglio verrà approfondito sulla base degli indirizzi della Direzione Scientifica e modulata in base alle effettive necessità del sito.

L'eventuale non realizzazione della presente opera per scelta dell'Amministrazione che dovrà essere espressa entro e non oltre il termine per la progettazione di cui al successivo punto 11, per difficoltà realizzative o altre cause inderogabili, comporterà l'applicazione della circostanza prevista all'art.5, comma 3.

3.3 Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione sonora multimediale ed immersiva che metta a sistema le spazialità sensoriali del parco archeologico. La produzione sonora dovrà essere fruita attraverso app

multicanale, realizzata e fornita dall'affidatario, con caratteristiche di implementabilità e flessibilità in modo tale che la stessa possa essere utilizzata per futuri contenuti relativi a museo e parco. È inclusa nell'ambito di detta prestazione, la fornitura di n.5 device, le cui caratteristiche saranno definite in corso di progettazione ed otterranno la formale approvazione della D.L.

3.4 Attività di direzione artistica, progettazione globale e coordinamento delle opere da parte di Edoardo Tresoldi. La fase di ideazione, progettazione e realizzazione di tutte le attività oggetto del presente appalto saranno coordinate da Edoardo Tresoldi, in qualità di Direttore Artistico delle opere a carattere artistico dell'intervento in parola. Al DA spetterà l'approvazione formale delle realizzazioni artistiche, per le quali fornirà anche il suo contributo ideativo. L'attività di direzione artistica include il numero necessario di incontri e riunioni, anche in presenza, con tutti i soggetti responsabili della progettazione, con il RUP e la commissione scientifica incaricata dalla Stazione Appaltante, per la condivisione e la valutazione delle opere artistiche progettate. In tali incontri le eventuali modifiche o integrazioni richieste dall'Amministrazione alle attività eseguite, non comporteranno alcun diritto a speciali, maggiori o ulteriori compensi.

3.5 Assistenza, coordinamento dell'organizzazione e produzione Studio Studio Studio. Sub Divo S.r.l. fornirà il necessario supporto tecnico relativamente a tutte le fasi di attuazione, con il contributo di n.6 soggetti del suo staff interno del dipartimento aziendale che opera sul mercato sotto il marchio "STUDIO STUDIO STUDIO" che si occuperanno di tutte le fasi di coordinamento e di carattere organizzativo, affinché il complesso delle attività oggetto del presente appalto, avvenga con le modalità e la tempistica previste in contratto.

3.6 Attività di comunicazione. Tutte le attività di comunicazione relative agli interventi in atto sono comprese nel presente appalto, e saranno attuate

attraverso la realizzazione condivisa e coordinata, come meglio definito nel contratto d'appalto, di campagne fotografiche in corso d'opera, riprese e montaggi video, attività di ufficio stampa per la promozione dei contenuti prodotti, realizzazione di brevi video sulle opere e sull'esperienza realizzativa. Sono comprese nella presente attività tutte le relazioni necessarie con gli organi di stampa, anche attraverso l'utilizzo di social network.

3.7 Organizzazione di eventi di inaugurazione. La scelta e l'organizzazione degli eventi finalizzati alla promozione degli esiti dell'intervento e al coinvolgimento dell'utenza, inclusi quelli di inaugurazione delle opere, sono oggetto del presente affidamento e verranno organizzati da Studio Studio Studio.

Si intendono **inclusi** nelle attività da svolgere:

- tutti i costi vivi di viaggio, vitto, alloggio, produzione, stampe o altro, necessari ad eseguire l'incarico;
- la redazione e sottoscrizione da parte di tecnico abilitato della documentazione per l'ottenimento delle autorizzazioni necessarie alle realizzazioni delle opere;
- la realizzazione degli impianti illuminotecnico ed allaccio elettrico relativi alle specifiche opere;
- gli oneri relativi al diritto di autore (SIAE), da corrispondere per gli eventi connessi all'inaugurazione.

Si intendono **esclusi** dall'affidamento, invece:

- gli oneri istruttori e la trasmissione delle pratiche per l'ottenimento delle autorizzazioni;
- la predisposizione impiantistica generale;
- la manutenzione delle opere;
- specifiche assicurazioni sulle opere, ad eccezione di quelle previste per legge.

Art. 4 – Altre professionalità

Il concorrente per la realizzazione del complesso delle prestazioni, potrà avvalersi, a sua cura e spese, di altre professionalità di comprovata esperienza in materia, certificata dalla dimostrazione della esecuzione di servizi analoghi realizzati.

Art. 5 - Modalità di stipulazione del contratto

1. Il contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 59 comma 5 bis del D.Lgs.

n. 50/2016 e ss.mm.ii. L’importo del contratto resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti, per tale parte di affidamento, alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alle quantità.

2. La stima analitica delle singole prestazioni richieste è la seguente:

VOCE		Costo stimato €
3.1	Ideazione, progettazione e realizzazione, installazione artistica permanente con illuminazione integrata. Tempio Dioniso	€ 1.120.000
3.2	Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione artistica relativa al Santuario di Demetra	€ 45.000
3.3	Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione sonora multimediale ed immersiva	€ 40.000
3.4	Attività di direzione artistica, progettazione globale e coordinamento delle opere da parte di Edoardo Tresoldi	€ 30.000
3.5	Assistenza, coordinamento dell’organizzazione e produzione Studio Tresoldi.	€ 80.000
3.6	Attività di comunicazione	€ 55.000
3.7	Organizzazione di eventi di inaugurazione	€ 20.000

Costi vivi e di organizzazione	€ 100.000
TOTALE	€ 1.490.000

3. Eventuali attività non eseguite potranno essere compensate con altre di pari valore o saranno detratte dall'importo contrattuale complessivo.

Art. 6 - Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

1. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione consegnata formalmente alla Stazione Appaltante e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.
2. In caso di norme del Capitolato Speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili, trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari ovvero all'ordinamento giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.
3. L'interpretazione delle clausole contrattuali, così come delle disposizioni del Capitolato Speciale d'Appalto, è fatta tenendo conto delle finalità del contratto e dei risultati ricercati con l'attuazione del progetto approvato; per ogni altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.
4. Ai sensi dell'art.28 del D.lgs. n.50 e ss.mm.ii., l'appalto è da considerarsi misto, contenendo elementi di appalti di lavori, servizi e forniture, oggettivamente non separabili, in quanto funzionalmente interconnessi.

PARTE II – DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 7 - Documenti che fanno parte del contratto

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti elaborati di gara:

- Relazione generale
- Capitolato speciale d'appalto
- Offerta tecnica

Art. 8 - Disposizioni particolari riguardanti l'appalto

1. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di conoscenza e accettazione della legge, dei regolamenti (nazionali, regionali, provinciali e comunali) e di tutte le norme vigenti in materia di lavori pubblici, e quelli riguardanti in particolare, i beni culturali ed ambientali.
2. Ai sensi dell'art. 146, comma 3 del D.Lgs. 50/2016, non è ammesso l'istituto dell'avvalimento di cui all'art. 89 del D.Lgs. 50/2016.
3. L'Appaltatore, con l'accettazione del presente capitolato dichiara di accettare tutte le norme che regolano il presente appalto e quelle del progetto per quanto attiene alla sua esecuzione secondo gli standard di settore. Con l'accettazione di tutte le prestazioni comprese nell'appalto, l'Appaltatore dichiara altresì di possedere i mezzi necessari per l'esecuzione delle opere a regola d'arte con le più aggiornate tecniche d'intervento. Nell'accettare le attività descritte nell'art. 3 ("Descrizione delle attività oggetto dell'affidamento") del presente capitolato l'Appaltatore dà atto, senza riserva alcuna:
 - di aver preso piena conoscenza delle opere da eseguire;
 - di aver valutato le condizioni di viabilità e di accesso;
 - di avere stimato, nella formulazione dell'offerta, tutte le circostanze e i fattori che potrebbero, in qualche misura, influire sulla determinazione dei costi sia della manodopera, sia delle forniture che dei noleggi;
 - di aver accuratamente esaminato tutte le condizioni del presente capitolato speciale di appalto, gli elaborati di gara, la documentazione allegata e tutto quanto fornito dalla Stazione Appaltante al fine di valutare l'appalto in questione;
 - di aver preso piena coscienza dei luoghi oggetto d'intervento;
 - di avere valutato adeguati e sufficienti i tempi del programma delle attività tenendo conto anche di eventuali condizioni climatiche avverse.

Art. 9 – Rappresentanza dell'Appaltatore

1. L'Appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'articolo 3 del Capitolato Generale d'Appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.
2. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'Appaltatore purché munito

di idonei poteri di cui all'art. 4 del Capitolato Generale d'Appalto. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

3. L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per mancata disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

4. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o della persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione Appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la Stazione Appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 10 - Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e l'esecuzione

1. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni oggetto dell'appalto, dovranno essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di regolamento in materia di qualità, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalità di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel Capitolato Speciale di Appalto.

PARTE III – ESECUZIONE DELLE ATTIVITÀ

Art. 11 - Tempo utile per l'ultimazione delle opere (progettazione, esecuzione e forniture)

Il termine previsto per la conclusione delle attività affidate, come illustrate all'art.3, sarà dettagliato all'interno del contratto d'appalto. L'intera prestazione affidata dovrà concludersi entro e non oltre 365 giorni a decorrere dalla data di sottoscrizione del verbale di inizio delle attività. Prima dell'inizio delle attività l'Appaltatore è tenuto a presentare il programma dell'esecuzione delle opere, tale elaborato dovrà essere redatto a cura dell'Appaltatore, in coerenza con la tempistica proposta dalla Stazione Appaltante, e di seguito evidenziata, ai sensi dell'art. 1, lettera f), del D.M. 49/2018.

La Stazione Appaltante ha stimato la durata dettagliata delle singole fasi per la realizzazione delle attività di cui ai precedenti punti 3.1, 3.2 e 3.3 e qui sotto riportate, le quali secondo l'organizzazione più opportuna dovranno essere svolte anche in maniera sincrona:

A) Ideazione, progettazione e realizzazione, all'interno dell'area archeologica di Herakleia, di una installazione artistica permanente con illuminazione integrata

(rif. Punto 3.1)

B) Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione artistica relativa al Santuario di Demetra (rif. Punto 3.2):

C) Ideazione, progettazione e realizzazione di installazione sonora multimediale ed immersiva (rif. Punto 3.3):

Per l'ideazione e la conclusione della progettazione esecutiva si prevede una durata di 120gg., a decorrere dalla data di ricezione del verbale di inizio delle attività sottoscritto e a condizione che il Gruppo di Progettazione, Direzione Scientifica e Direzione Lavori costituito presso la Stazione Appaltante e/o la commissione specializzata nominata dalla Stazione Appaltante abbiano puntualmente ed esaurientemente fornito all'Appaltatore tutte le necessarie informazioni, esiti e documentazione anche a carattere scientifico per permettere all'Appaltatore di svolgere regolarmente la fase di progettazione;

L'Appaltatore dovrà, per quanto di sua competenza, predisporre e fornire alla Stazione Appaltante la documentazione applicabile finalizzata all'acquisizione ad onere della Stazione Appaltante di autorizzazioni e pareri, nello specifico: autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art.21 del D.Lgs. 42/2004, autorizzazione paesaggistica, autorizzazione sismica e tutto ciò che risulti necessario per adempiere le normative di settore relative alle specifiche caratteristiche dell'opera progettata, si prevedono 40gg., a decorrere dalla conclusione formale e approvazione della progettazione esecutiva;

Per l'esecuzione dell'opera, completa in tutte le sue parti, si prevedono 190 gg. a decorrere dalla data del verbale di avvio dell'esecuzione dell'opera da parte del Direttore dei Lavori, ivi compresi i giorni di andamento stagionale sfavorevole, nella misura delle normali previsioni, già presi in considerazione nella stima del periodo sopraindicato.

D) Il resto delle prestazioni professionali (rif. Punti 3.4, 3.5, 3.6 e 3.7) avverrà nel corso dell'esecuzione delle attività di cui ai punti precedenti, ma comunque nel rispetto

del tempo complessivo determinato per la conclusione di tutte le attività affidate pari a 365 giorni a decorrere dal verbale di inizio.

Art. 12 - Consegna ed inizio delle attività

1. La consegna di tutte le attività avviene mediante la redazione di apposito verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, entro e non oltre 45gg. dalla stipula del contratto d'appalto. Nel verbale di consegna sarà evidenziato il programma di esecuzione delle opere, sulla base della proposta dell'Appaltatore, come prevista all'art.11.
2. È facoltà della Stazione Appaltante procedere in via d'urgenza all'avvio della progettazione, anche nelle more della stipulazione formale del contratto.
3. L'Amministrazione si riserva il diritto di consegnare le attività nel loro complesso contemporaneamente, ovvero per parti in più riprese (consegna parziale): in questo caso la data legale della consegna, a tutti gli effetti di legge, sarà quella dell'ultimo verbale di consegna parziale. La facoltà della Stazione Appaltante di procedere in via di urgenza si applica anche alle singole parti consegnate, allorché l'urgenza sia circoscritta all'esecuzione di alcune di esse.
4. La D.L., di concerto con il RUP, cura la consegna di tutte le attività, compresi i lavori, comunicandolo tempestivamente all'appaltatore.
5. L'Appaltatore dovrà trasmettere alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, inclusa la Cassa edile ove dovuta.

Art. 13 - Sospensioni e proroghe relative ai lavori

1. La D.L., d'ufficio ovvero su segnalazione dell'Appaltatore, potrà ordinare la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale qualora cause di forza maggiore, condizioni climatologiche od altre circostanze speciali impedissero in via temporanea l'esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori. Tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. Il R.U.P. potrà ordinare la sospensione dei lavori per ragioni di pubblico interesse o necessità.

3. Il verbale di sospensione dovrà essere redatto in ogni caso dalla D.L. con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo legale rappresentante.
4. Nel verbale di sospensione, oltre alle ragioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori, dovrà essere indicato il loro stato di avanzamento, l'importo corrispondente ai lavori già eseguiti, le opere la cui esecuzione resta interrotta, le cautele adottate affinché alla ripresa i lavori possano essere realizzati senza eccessivi oneri, la consistenza della forza lavoro e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere al momento della sospensione. L'indicazione dell'importo corrispondente ai lavori già eseguiti ma non contabilizzati sarà prevista in modo che, nel caso in cui la sospensione duri più di novanta giorni si possa disporre il pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione.
5. Qualora l'Appaltatore, per causa allo stesso non imputabile, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati, può chiedere con domanda motivata proroghe.
6. L'Appaltatore non potrà mai attribuire, in tutto o in parte, le cause del ritardo di ultimazione della realizzazione dell'opera d'arte o del rispetto delle scadenze intermedie fissate dal programma esecutivo ad altre ditte o professionalità, se lo stesso non abbia tempestivamente e per iscritto denunciato alla Stazione Appaltante il ritardo imputabile a dette ditte e professionalità.
7. I verbali di sospensione, redatti con adeguata motivazione a cura della direzione dei lavori e controfirmati dall'Appaltatore, dovranno pervenire al responsabile del procedimento entro il quinto giorno naturale successivo dalla loro redazione e dovranno essere restituiti controfirmati dallo stesso o dal suo delegato.

Art. 14 - Penali

1. L'Appaltatore, per il tempo impiegato nell'esecuzione dei lavori oltre il termine contrattuale stabilito per l'ultima fase di esecuzione dell'opere (i.e. 190 giorni), salvo il caso di ritardo non imputabile solamente ed esclusivamente all'Appaltatore, dovrà versare alla Stazione appaltante una penale pecuniaria stabilita nella misura dell'1‰ (uno per mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di ritardo e comunque in una misura complessiva non superiore al 10 per cento dello stesso importo netto contrattuale.
2. Qualora il ritardo nell'esecuzione dei lavori determini una penale il cui ammontare risulti superiore al limite del 10 per cento dell'importo netto contrattuale, il responsabile

del procedimento potrà promuovere la procedura di risoluzione del contratto per grave ritardo prevista dall'articolo 108 comma 4 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

3. L'ammontare della penale verrà dedotto dall'importo contrattualmente fissato ancora dovuto oppure sarà trattenuto sulla cauzione.

4. La penale è comminata dal responsabile del procedimento sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori. Nel caso sia accertata la non imputabilità all'Appaltatore del ritardo o sia riconosciuta una evidente sproporzione tra l'ammontare della penale e gli interessi effettivi della Stazione Appaltante o qualora l'Appaltatore abbia motivate ragioni per contestare le indicazioni del direttore dei lavori, l'Appaltatore può avanzare formale e motivata richiesta per la disapplicazione totale o parziale della penale; su tale istanza dovrà pronunciarsi la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento, sentito il direttore dei lavori e l'organo di collaudo ove costituito.

Art. 15 - Danni di forza maggiore

1. I danni di forza maggiore (ossia quelli provocati alle opere da eventi imprevedibili o eccezionali nei confronti dei quali l'Appaltatore non ha trascurato le ordinarie precauzioni) dovranno essere denunciati dall'Appaltatore per iscritto, a pena di decadenza, entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla data di avvenuta calamità e accertati in contraddittorio dalla D.L. che dovrà redigere apposito verbale. Resta escluso qualsivoglia risarcimento per perdite o danneggiamento di materiali non ancora posti in opera.

2. Nessun risarcimento sarà elargito nel caso in cui il danno sia riconducibile a colpa grave o dolo dell'Appaltatore che in ogni caso, ha il compito di predisporre tutte le ordinarie precauzioni necessarie al fine di contenere ragionevolmente danni alle opere, alle persone e alle cose.

3. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento saranno eseguiti dall'Appaltatore ai correnti prezzi di mercato, desumibili o dai prezzi regionali di riferimento o in alternativa da opportune analisi prezzo, per quelle voci non comprese nei prezzi. I costi così sostenuti saranno rimborsati dalla Stazione Appaltante.

4. Se i lavori di ripristino o di rifacimento di cui al comma 3, sono di importo superiore a 1/5 (unquinto) dell'importo contrattuale, trova applicazione l'articolo 149 del Codice. Per

ogni altra condizione trova applicazione l'articolo 107 del Codice.

Art. 16 - Programma di esecuzione delle opere

1. L'Appaltatore prima dell'inizio dell'esecuzione dell'opera d'arte dovrà predisporre e consegnare all'approvazione della D.L. (che si esprimerà entro 5 giorni dal ricevimento dopo i quali il programma si intende accettato), un proprio programma operativo dettagliato elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali alla propria organizzazione lavorativa; tale programma, oltre ad essere coerente coi tempi contrattuali, dovrà riportare, se applicabile per ogni lavorazione, le previsioni circa il periodo di esecuzione nonché l'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento e dovrà essere approvato, prima dell'inizio delle attività, dalla D.L.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'Appaltatore potrà essere modificato, o integrato, dall'Appaltatore dopo aver informato la Stazione Appaltante al fine di migliorare l'esecuzione di alcune attività o dei lavori ed in particolare:

- per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto; per l'intervento o il mancato intervento di società concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in qualunque modo con l'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimento ritardi della Stazione committente;
- per l'intervento o il coordinamento con autorità, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione Appaltante, che abbiano giurisdizione, competenze o responsabilità di tutela sugli immobili, in tutte le aree comunque interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le società o aziende controllate o partecipate dalla Stazione Appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilità gestionale della Stazione Appaltante;
- per la necessità o l'opportunità di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;
- qualora sia richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori dovrà essere coerente con il piano di sicurezza e di coordinamento del cantiere, eventualmente integrato ed aggiornato.

3. Durante l'esecuzione della realizzazione dell'opera è compito dei direttori operativi, cioè dei tecnici che collaborano con la D.L. ed insieme a lui costituiscono la direzione lavori, curare l'aggiornamento del cronoprogramma dei lavori e segnalare tempestivamente alla D.L. e eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi correttivi.

Art. 17 - Elenco dei soggetti da impiegare per l'esecuzione delle opere specialistiche

1. L'Appaltatore dovrà fornire l'elenco completo dei prestatori d'opera, dei tecnici e dei consulenti prescelti a cui affidare l'esecuzione delle opere e dei lavori, corredato da relativa documentazione inerente le specifiche competenze professionali, al fine della formale approvazione da parte della Stazione Appaltante.

Art. 18 - Ordine da tenersi nell'andamento dell'esecuzione delle opere

1. Di norma l'Appaltatore avrà facoltà di sviluppare le fasi di esecuzione dell'opera d'arte nel modo che crederà più conveniente per darli perfettamente compiuti nel termine contrattuale, purché esso, a giudizio della D.L., non riesca pregiudizievole alla buona riuscita delle opere ed agli interessi dell'Amministrazione.

2. L'Amministrazione si riserva, in ogni modo, il diritto di ordinare l'esecuzione di un determinato lavoro previsto negli elaborati progettuali definitivi e non eseguito dall'Appaltatore per colpa grave o dolo entro un prestabilito termine di tempo o di disporre, in contraddittorio con l'Appaltatore, l'ordine di esecuzione dei lavori per assicurare la puntuale realizzazione di tutte le attività, specialmente in relazione alle esigenze dipendenti dalla esecuzione di opere.

PARTE IV – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

Art. 19 - Garanzia Definitiva

1. La garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è stabilita nella misura del 10% dell'ammontare dei lavori. Per le modalità di svincolo della garanzia definitiva si rimanda ai dispositivi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio

della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.

2. La prestazione della garanzia definitiva e la firma del contratto di appalto dovranno avvenire nel termine che comunicherà l'Amministrazione all'Appaltatore.
3. Si applicano agli importi della garanzia provvisoria e definitiva le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016.

Art. 20 - Coperture assicurative

1. Ai sensi dell'art. 103 comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016, l'esecutore dell'intervento è obbligato a costituire e consegnare alla Stazione Appaltante almeno dieci giorni lavorativi prima della consegna dei lavori a seguito del verbale di avvio dell'esecuzione dell'opera anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. L'importo della somma da assicurare corrisponde all'importo del contratto stesso. La polizza del presente comma deve assicurare la Stazione Appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di €500.000 ed un massimo di €5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
2. Le garanzie di cui al presente articolo, prestate dall'Appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici.
3. Qualora l'Appaltatore sia un'associazione temporanea di concorrenti, le stesse garanzie assicurative prestate dalla mandataria capogruppo coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.
4. Si richiama altresì i contenuti di cui dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ove previsto.

Art. 21 - Riduzione delle garanzie

1. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto se sussistono i presupposti di cui all'art. 93, comma 7, D. Lgs. n. 50/2016.

2. In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 1 sia comprovato dalla Impresacapogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria per la qualificazione dell'Impresa singola.

PARTE V – DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 22 – Anticipazioni e pagamenti in acconto

1. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D. Lgs. n. 50/2016, è dovuta all'Appaltatore, se richiesta da quest'ultimo, una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) del valore stimato dell'appalto, da erogare entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal R.U.P.

Resta stabilito che i pagamenti avverranno in ragione delle effettive disponibilità di cassa della Stazione Appaltante, in coerenza con le erogazioni effettuate dall'Autorità di Gestione del programma.

2. Ai sensi dell'articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, l'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla presentazione, da parte dell'Appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

- importo garantito almeno pari all'anticipazione, maggiorato dell'I.V.A. all'aliquota di legge, maggiorato altresì del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma di esecuzione della realizzazione dell'opera;

- la garanzia può essere ridotta gradualmente in corso d'opera, in proporzione alle quote di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

- la garanzia è prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da

Impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n.123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

· per quanto non previsto trova applicazione l'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

3. La fideiussione di cui al comma 3 è escussa dalla Stazione Appaltante in caso di revoca dell'anticipazione di cui al comma 2, salvo che l'Appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima dell'escussione della fideiussione.

4. Non è prevista l'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

5. L'Appaltatore avrà diritto alla corresponsione, complessivamente, di otto acconti al compimento di specifiche attività, secondo la scansione che segue al comma 6.

6. I pagamenti all'Appaltatore avverranno con la seguente tempistica:

- Stipula del contratto d'appalto: acconto pari al 5% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Consegna della progettazione (prevista al punto A dell'art.11): acconto pari al 20% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Primo step di avanzamento dei lavori di cui al punto A dell'art.11 (gli step di avanzamento dei lavori saranno dettagliatamente individuati e concordati con l'Appaltatore, entro 30 giorni successivamente alla consegna della progettazione esecutiva, mediante apposito verbale): acconto pari al 20% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Secondo step di avanzamento dei lavori di cui al punto A dell'art.11: acconto pari al 20% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Terzo step di avanzamento dei lavori di cui al punto A dell'art.11: acconto pari al 20% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Conclusione di tutte le attività di cui al punto B dell'art.11: acconto pari al 3% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);
- Conclusione di tutte le attività di cui al punto C dell'art.11: acconto pari al 3% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento);

- Conclusione degli eventi inaugurali: acconto pari al 9% dell'importo totale contrattuale oltre I.V.A. al 22% (ventidue per cento).

7. Ai sensi dell'articolo 30, comma 5 del Codice, a garanzia dell'osservanza delle norme in materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), da liquidarsi, nulla ostando, in sede di liquidazione finale.

8. La Stazione Appaltante provvede al pagamento entro i successivi 30(trenta) giorni, mediante emissione dell'apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell'Appaltatore, previa presentazione di regolare fattura fiscale. L'emissione di ogni certificato di pagamento è subordinata:

- a) all'acquisizione del DURC dell'Appaltatore, anche in formato elettronico;
- b) agli adempimenti di cui all'articolo 41 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stipulati contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;
- c) all'accertamento da parte della Stazione Appaltante - ai sensi dell'articolo 48-bis del D.P.R. n.602/1973, introdotto dall'articolo 2, comma 9, della L. n. 286/2006 - che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno all'importo da corrispondere con le modalità di cui al D.M. n. 40/2008. In caso di inadempimento accertato, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata all'agente della riscossione competente per territorio;
- d) alla ricezione da parte della Stazione Appaltante di idonea documentazione attestante il corretto adempimento da parte dell'Appaltatore e degli eventuali subappaltatori degli obblighi previsti dalla legge in tema di regolarità fiscale, anche ai sensi dell'articolo 35, comma 28 del D.L. n. 223/2006, così come modificato dal D.L. n. 16/2012 in sede di conversione in L. n. 44/2012, ed in particolare, l'avvenuto versamento all'erario delle ritenute sui redditi di lavoro dipendente e dell'imposta sul valore aggiunto, scaturenti dalle fatture emesse in riferimento alle prestazioni effettuate nell'ambito del presente appalto;
- e) all'ottemperanza alle prescrizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti.

9. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore, dei subappaltatori o dei soggettitolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il R.U.P.

invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'Appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine, senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta, la Stazione Appaltante paga, anche in corso d'opera, direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al sub Appaltatore nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto.

Art. 23 - Conto finale e pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori è redatto entro 45 (quarantacinque) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito verbale; è sottoscritto dal Direttore di Lavori e trasmesso al R.U.P. Con il conto finale è accertato e proposto l'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione è subordinata all'emissione del certificato di cui al successivo comma 3 e alle condizioni di cui al successivo comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall'Appaltatore, su richiesta del R.U.P., entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se l'Appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare le domande già formulate nel registro di contabilità, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il R.U.P. formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, unitamente alle ritenute di cui all'articolo 25, comma 2, del presente Capitolato speciale, nulla ostando, è pagata entro 90 giorni dopo l'avvenuta emissione del certificato di collaudo o regolare esecuzione, previa presentazione di regolare fattura fiscale.

4. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile.

5. L'Appaltatore risponde per la difformità e di vizi dell'opera per un periodo totale di 12 mesi (o 12 (dodici) mesi dal verbale di ultimazione dei lavori ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione Appaltante entro 60 (sessanta) giorni dalla relativa scoperta .

6. L'Appaltatore e la D.L. devono utilizzare la massima diligenza e professionalità, nonché improntare il proprio comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e difetti riscontrabili nonché le misure da adottare per il loro rimedio.

7. Al pagamento della rata a saldo si applicano le condizioni di cui all'articolo 28 del presente Capitolato speciale.

Art. 24 - Ritardo nella contabilizzazione e nei pagamenti

1. Non saranno dovuti interessi per i primi 45 (quarantacinque) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle circostanze per l'emissione del certificato di pagamento e la sua effettiva emissione e messa a disposizione della Stazione Appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il certificato di pagamento, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spettano all'Appaltatore gli interessi di mora nella misura stabilita dalla vigente normativa.

2. Non saranno dovuti interessi per i primi 30 (trenta) giorni intercorrenti tra l'emissione del certificato di pagamento e il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo; trascorso infruttuosamente anche questo termine spetterà all'Appaltatore gli interessi di mora.

3. Il pagamento degli interessi di cui al presente articolo avviene d'ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente successivo, senza necessità di domande o riserve.

4. È facoltà dell'Appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, ovvero nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'art. 1460 del codice civile, rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione Appaltante non provvederà contemporaneamente al pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, è facoltà dell'Appaltatore, previa costituzione in mora della Stazione Appaltante, promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60 (sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

5. Non saranno dovuti interessi per i primi 90 (novanta) giorni intercorsi tra l'emissione del certificato di collaudo provvisorio ed il suo effettivo pagamento; trascorso tale termine, nel caso di mancato pagamento da parte della Stazione Appaltante, saranno dovuti

all'Appaltatore gli interessi legali per i primi 60 (sessanta) giorni di ritardo. Trascorso infruttuosamente anche quest'ultimo termine spetteranno all'Appaltatore gli interessi di mora sino al pagamento.

Art. 25 - Revisione prezzi

1. I prezzi stabiliti dal contratto, si intendono accettati dall'appaltatore e sono comprensivi di tutte le opere necessarie per il compimento del lavoro e restano invariabili per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi dell'articolo 106, co. 1, lett. a), del D.lgs. n. 50/2016 si procederà alla revisione dei prezzi, secondo i modi e i termini previsti dall'art. 29 del D.L. n.4 del 27/01/2022 (pubblicato sulla GU, Serie Generale n.21 del 27/01/2022).

Art. 26 - Disposizioni relative ai prezzi - Invariabilità dei prezzi

1. Il prezzo unitario in base al quale, , sarà pagato la creazione e realizzazione dell'opera d'arte, comprende:

- a) per i materiali pronti all'uso a piè d'opera in qualsiasi parte del cantiere: ogni spesa per fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi ecc.
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere, nonché per premi di assicurazioni sociali, per illuminazione dei cantieri in caso di lavoro notturno;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a piè d'opera i macchinari e mezzi pronti al loro uso;
- d) tutte le spese per forniture, lavorazioni, mezzi d'opera, assicurazioni d'ogni specie, indennità di cave, di passaggi o di deposito, di cantiere, di occupazione temporanea e d'altra specie, mezzi d'opera provvisori, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa ecc., e per quanto occorre perdere il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Appaltatore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti o richiamati nei vari articoli.

2. Il compenso a corpo si intende accettato dall'Appaltatore in base ai calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio. Essi sono fissi ed invariabili; però l'Amministrazione si riserva la facoltà di rivedere e modificare i prezzi di appalto alle condizioni nei limiti di

cui alle disposizioni legislative vigenti all'atto dell'aggiudicazione.

3. I costi della sicurezza sono inclusi nella stima complessiva dell'appalto e sono contabilizzati a corpo ed erogati.

Art. 27 - Cessione del contratto e cessione dei crediti

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma, ogni atto contrario è nullo di diritto.

2. È ammessa la cessione dei crediti derivanti dal presente Contratto, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 106, comma 13, del Codice dei contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell'apposito Albo presso la Banca d'Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso alla Stazione Appaltante prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal R.U.P.

PARTE VI – DISPOSIZIONI PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Art. 28 - Direzione dei lavori

1. La D.L., con l'ufficio di direzione lavori, ove costituito, è preposto al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento affinché l'esecuzione dell'opera d'arte sia eseguita a regola d'arte ed in conformità al progetto e al contratto. Il D.L. ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto l'ufficio di direzione dei lavori, ed interloquisce in via esclusiva con l'esecutore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.

2. Il D.L. ha la specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti. Al D.L. fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice nonché:

a) verificare periodicamente il possesso e la regolarità da parte dell'esecutore e del sub Appaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;

b) curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

c) provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore, dell'articolo 105 del D. Lgs 50/2016;

d) svolge, qualora sia in possesso dei requisiti previsti, le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori previsti dalla vigente normativa sulla sicurezza. La D.L. impartisce tutte le disposizioni ed istruzioni all'Appaltatore mediante un ordine di servizio redatto in due copie sottoscritte dalla D.L. emanante e comunicate all'Appaltatore che le restituisce firmate per avvenuta conoscenza. L'ordine di servizio dovrà necessariamente essere per iscritto in modo tale da poter essere poi disponibile, in caso di necessità, come prova delle disposizioni emanate.

3. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con la D.L. nel verificare che le lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al D.L. ai direttori operativi possono essere affidati dal D.L., fra gli altri, i seguenti compiti:

a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;

b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;

c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al D.L. le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;

d) assistere il D.L. nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;

e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al D.L. le adeguate azioni correttive;

f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;

g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;

h) direzione di lavorazioni specialistiche.

4. Gli assistenti con funzioni di ispettori di cantiere collaborano con il D.L. nella sorveglianza dei lavori in conformità delle prescrizioni stabilite nel capitolato speciale di appalto. La posizione di ispettore è ricoperta da una sola persona che esercita la sua attività in un turno di lavoro. Essi sono presenti a tempo pieno durante il periodo di svolgimento di lavori che richiedono controllo quotidiano, nonché durante le fasi di collaudo e delle eventuali manutenzioni. Essi rispondono della loro attività direttamente al D.L. Agli ispettori possono essere affidati fra gli altri i seguenti compiti:

a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore;

b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti;

c) il controllo sulla attività dei subappaltatori;

d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali;

e) l'assistenza alle prove di laboratorio;

f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti;

g) la predisposizione degli atti contabili e l'esecuzione delle misurazioni quando siano stati incaricati dal D.L.;

h) l'assistenza al coordinatore per l'esecuzione.

5. Per le funzioni del coordinatore per l'esecuzione dei lavori si applica l'articolo 92 comma 1 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

Art. 29 - Proprietà degli oggetti trovati – Rinvenimenti

1. Tutti gli oggetti mobili ed immobili di valore storico, archeologico, artistico inclusi i frammenti rinvenuti casualmente durante la realizzazione di lavorazioni previste,

dovranno essere consegnati dall'Appaltatore alla Stazione Appaltante. L'Appaltatore dovrà tempestivamente informare la D.L. e, allo stesso tempo, in funzione di quanto espressamente autorizzato dalla stessa D.L. e dagli organi preposti alla tutela dei beni storico-architettonici ed archeologici dovrà depositare gli oggetti mobili in idonei locali e provvedere all'adeguata protezione di quanto non risulterà possibile rimuovere.

2. L'Appaltatore dovrà inoltre segnalare, in tempi brevi, la presenza di eventuali modanature, affreschi, decorazioni, pitturazioni, pavimentazioni, rinvenute durante i lavori.

3. L'Amministrazione provvederà al rimborso di tutte le spese espressamente ordinate e sostenute, dall'Appaltatore per attuare le operazioni speciali finalizzate alla conservazione dei reperti e per la cui esecuzione sia stato, eventualmente, necessario l'intervento di maestranze altamente specializzate (art. 35 Cap. Gen. n. 145/00).

4. L'Appaltatore non potrà alterare quanto ritrovato né demolirlo né rimuoverlo senza specifica autorizzazione della Stazione Appaltante.

Art. 30 - Varianti

1. Non sono riconosciute varianti al progetto esecutivo, prestazioni e forniture extracontrattuali di qualsiasi genere, eseguite senza preventivo ordine scritto della direzione dei lavori, recante anchegli estremi dell'approvazione da parte della Stazione Appaltante, ove questa sia prescritta dalla legge o dal Regolamento.

2. Qualunque reclamo o riserva che l'Appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per iscritto alla direzione dei lavori prima dell'esecuzione dell'opera oggetto della contestazione. Non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi natura o ragione, se non vi è accordo preventivo scritto prima dell'inizio dell'opera oggetto di tali richieste.

3. Per effetto dell'articolo 149, comma 1, del Codice, non sono considerati varianti ai sensi del comma 1, gli interventi disposti dal D.L. per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un importo non superiore al 20% (venti per cento) di ogni singola categoria di lavorazione, nel limite del 10% dell'importo complessivo del contratto stipulato.

4. Ai sensi dell'articolo 149, comma 2 del Codice, sono ammesse, nel limite del 20%

(venti percento) in più dell'importo contrattuale, le varianti in corso d'opera resesi necessarie, posta la natura e la specificità dei beni sui quali si interviene, per fatti verificatisi in corso d'opera, per rinvenimenti imprevisi o imprevedibili nella fase progettuale, nonché per adeguare l'impostazione progettuale qualora ciò sia reso necessario per la salvaguardia del bene e per il perseguimento degli obiettivi dell'intervento.

5. In caso di proposta di varianti in corso d'opera, il R.U.P. può chiedere apposita relazione al collaudatore in corso d'opera.

6. Salvo i casi di cui ai commi 4, 5 e 6, è sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare le modalità di contrattazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante.

7. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione, l'adeguamento del piano di sicurezza e coordinamento con i relativi costi.

8. Quanto precede non troverà applicazione nel caso in cui le varianti che può impartire la Stazione Appaltante abbiano un impatto sul concept e la progettazione della relativa opera artistica. Laddove ricorra tale ipotesi ogni variante in corso d'opera dovrà essere previamente concordata tra la Stazione Appaltante e l'Appaltatore.

Art. 31 - Subappalto

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le opere in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e gestione a proprio rischio e potrà ricorrere al subappalto nei limiti di quanto previsto dalla normativa vigente in materia, dalla disciplina di gara e dall'offerta in sede di gara.

2. Ai sensi dell'articolo 105 co. 4 del Codice dei Contratti, l'operatore economico può affidare in subappalto le lavorazioni solo qualora:

- all'atto dell'offerta abbia indicato i lavori o le parti di opere che intende subappaltare;
- il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti;
- il soggetto indicato quale subappaltatore non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto;

– il soggetto indicato quale subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria.

3. L'indicazione dei mezzi di prova richiesti, per la dimostrazione delle circostanze di esclusione per gravi illeciti professionali come previsti dal comma 13 dell'art. 80, sono contenuti nella Deliberazione ANAC n. 1293 del 16 novembre 2016.

4. Ai sensi del comma 7 dell'art. 105 del Codice, l'Appaltatore dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni unitamente alla dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell'articolo 2359 del Codice civile, con l'impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo.

5. L'Appaltatore, al momento del deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante, dovrà trasmettere altresì la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal Decreto Legislativo 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Decreto Legislativo 50/2016.

6. Ai sensi del comma 18 dell'art. 105 del Codice, il subappalto e l'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione Appaltante in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore; l'autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta, ferme restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi, di cui al comma successivo del presente articolo, un tempo diverso; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi; trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti qualora siano verificate tutte le condizioni di legge per l'affidamento del subappalto. Per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o a 100.000 €, il termine per il rilascio dell'autorizzazione da parte dell'Amministrazione è di 15 giorni.

7. L'affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) per le prestazioni affidate in subappalto l'appaltatore deve praticare, ai sensi dell'art. 105, co. 14 del Decreto Legislativo 50/2016, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%;

b) nei cartelli esposti all'esterno del cantiere devono essere indicati, ai sensi dell'art. 105, co 15, del Decreto Legislativo 50/2016, anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici;

c) le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del Decreto Legislativo 50/2016, devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dal contratto collettivo nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori

d) Ai sensi del comma 8 dell'art. 105, del Decreto Legislativo 50/2016, l'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

e) L'Appaltatore e, per suo tramite, le imprese subappaltatrici, ai sensi dell'art. 105, co. 9, del Decreto Legislativo 50/2016, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano di cui al comma 17 dell'art.105. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori.

8. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. È fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla Stazione Appaltante, per tutti i sub-contratti, non configuranti subappalto ai sensi della definizione di cui all'art. 105, co. 2, del Codice, il nome del sub-contraente, l'importo del sub- contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

9. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all'esecuzione di lavori subappaltati. Il Direttore dei Lavori e il responsabile del procedimento, nonché il coordinatore per l'esecuzione in materia di sicurezza di cui all'art. 92 del Decreto Legislativo n. 81/2008 e ss.mm.ii., provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità del subappalto.

10. Il subappalto non autorizzato comporta le sanzioni penali previste dal DL 29 aprile

1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246 (ammenda fino a un terzo dell'importo dell'appalto, arresto da 6 mesi ad un anno).

PARTE VII - CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 32 - Controversie

1. Le eventuali contestazioni insorte su aspetti tecnici relativi all'esecuzione dei lavori vengono comunicate dal D.L. o dall'Appaltatore al R.U.P. che provvederà ad organizzare, entro quindici giorni dalla comunicazione, un contraddittorio per la verifica dei problemi sorti e per la definizione delle possibili soluzioni.
2. Nel caso le contestazioni dell'Appaltatore siano relative a fatti specifici, il D.L. dovrà redigere un verbale in contraddittorio con l'Appaltatore (o, in mancanza, alla presenza di due testimoni) relativo alle circostanze contestate; una copia del verbale verrà trasmessa all'Appaltatore che dovrà presentare le sue osservazioni entro otto giorni dalla data di ricevimento, trascorso tale termine le risultanze del verbale si intendono definitivamente accettate.
3. Il verbale e le osservazioni dell'Appaltatore devono essere inviati al R.U.P.
4. Le contestazioni ed i conseguenti ordini di servizio dovranno essere annotati sul giornale dei lavori.
5. La decisione in merito alle contestazioni dell'Appaltatore dovrà essere assunta dal R.U.P. e comunicata all'Appaltatore il quale dovrà uniformarvisi fatto salvo il diritto di iscriverne riserva sul registro di contabilità.
6. Nel caso di riserve dell'Appaltatore in merito alle contestazioni non risolte o alla contabilizzazione dei lavori eseguiti, dovrà essere seguita la seguente procedura:
 - l'Appaltatore firma con riserva il registro di contabilità con riferimento al tipo di lavori contestati;
 - entro i successivi quindici giorni l'Appaltatore, a pena di decadenza, dovrà esplicitare le sue riserve sul registro di contabilità, definendo le ragioni della riserva, la richiesta dell'indennità e l'entità degli importi cui ritiene di aver diritto;
 - il D.L., con specifiche responsabilità, nei successivi quindici giorni dovrà esporre sul registro di contabilità le sue motivate deduzioni con un dettagliato resoconto di tutti gli

elementi utili a definire i fatti e valutare le richieste economiche dell'Appaltatore.

7. Qualora in corso d'opera o in fase di approvazione del collaudo, le riserve iscritte sui documenticontabili superino il limite del 10% dell'importo contrattuale, il responsabile unico del procedimento avrà facoltà di decidere se promuovere la costituzione di un'apposita commissione, di cui potrà, volendo, far parte, affinché questa, acquisita la relazione riservata del D.L. e, ove costituito dell'organo di collaudo, formuli, entro 90 (novanta) giorni dall'apposizione dell'ultima riserva o dalla data di ricevimento del certificato di collaudo una proposta motivata di accordo bonario oppure, acquisite le suddette relazioni, formulare lui stesso proposta motivata di accordo bonario.

8. Nel caso in cui le riserve iscritte agli atti contabili non superino il 10% dell'importo contrattualesaranno soggette alla procedura di risoluzione amministrativa delle riserve.

Art. 33 - Contratti collettivi e prescrizioni sulla manodopera

1. L'Appaltatore sarà tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia nonché, eventualmente, quelli entrati in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:
 - nell'esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto, l'Appaltatore sarà tenuto ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori;
 - i suddetti obblighi lo vincoleranno anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;
 - sarà responsabile in rapporto alla Stazione Appaltante dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esimerà l'Appaltatore dalla responsabilità, e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante;
 - sarà obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

2. Ai sensi dell'articolo 30, comma 6, del D. Lgs. n. 50/2016, in caso di ritardo immotivato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'Appaltatore o dei subappaltatori, la Stazione Appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi dell'articolo 26 del presente Capitolato Speciale.
3. In ogni momento il D.L. e, per suo tramite, il R.U.P., possono richiedere all'Appaltatore copia del libro unico del lavoro di cui all'articolo 39 della Legge n.133/2008, possono altresì richiedere i documenti di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del lavoro dell'Appaltatore o del sub Appaltatore autorizzato.
4. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del D. Lgs. n. 81/2008 nonché dell'articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a fornire a ciascun soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di assunzione del lavoratore.
5. L'Appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell'autorizzazione al subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.
6. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale che non sia dipendente dell'Appaltatore o degli eventuali subappaltatori; tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di riconoscimento deve riportare i dati identificativi della Stazione Appaltante ai sensi dell'articolo 5, comma 1, secondo periodo, della legge n.136 del 2010.
7. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta l'applicazione, in capo al datore di lavoro, della sanzione amministrativa da euro 100 (cento) ad euro 500 (cinquecento) per ciascun lavoratore. Il lavoratore munito della tessera di riconoscimento di cui al comma 3 che non provvede ad esporla è punito con la sanzione amministrativa da euro 50 (cinquanta) a euro 300 (trecento). Nei confronti delle predette sanzioni non è ammessa la procedura di diffida di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 23 aprile 2004. In caso di

inottemperanza, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata da un ente preposto, la Stazione Appaltante medesima dovrà comunicare all'Appaltatore l'inadempienza accertata e potrà procedere alla detrazione dovuta sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra; il pagamento all'Impresa appaltatrice delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l'Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la Stazione Appaltante potrà pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.
9. Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Appaltatore si impegnerà ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgeranno i lavori anzidetti. L'Appaltatore si obbliga altresì ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche se non risulti aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale della stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.
10. L'Appaltatore sarà responsabile, in rapporto alla Stazione Appaltante, dell'osservanza delle norme, specificate, da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.
11. Il fatto che il subappalto sia o non sia stato autorizzato, non esimerà l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.
12. Non sono, in ogni caso, considerati subappalti le commesse date dall'Impresa ad altre imprese:

- a) per la fornitura di materiali;
- b) per la fornitura, anche in opera, di manufatti ed impianti speciali che si eseguono a mezzo di ditte specializzate.

13. In caso di inottemperanza agli obblighi precisati nel presente articolo, accertata dalla Stazione Appaltante o ad essa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa e, se del caso, anche all'Ispettorato suddetto, l'inadempienza accertata e procederà ad una detrazione del 20% sui pagamenti in acconto, se i lavori sono in corso di esecuzione, ovvero alla sospensione del pagamento del saldo, se i lavori sono stati ultimati, destinando le somme così accantonate a garanzia dell'adempimento degli obblighi di cui sopra.

14. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro, non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti.

15. Per le detrazioni e sospensione dei pagamenti di cui sopra, l'Impresa non potrà opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo al risarcimento di danni.

Art. 34 - Risoluzione del contratto

1. Costituiscono causa di risoluzione del contratto, e la Stazione Appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante posta elettronica certificata, con messa in mora di 30 (trenta) giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti i casi di cui all'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 nonché i seguenti:

- Inadempimento alle disposizioni del D.L. riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il reiterato mancato rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti consecutivi;
- Manifesta incapacità o inidoneità, anche sotto il profilo giuridico per perdita dei necessari requisiti di legge, nell'esecuzione dei lavori;
- Inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- Sospensione immotivata dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell'Appaltatore senza giustificato motivo;

- Ritardo dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare seriamente la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto;
- Mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 37 e 39, integranti il contratto, e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal D.L., dal R.U.P. o dal coordinatore per la sicurezza;
- Azioni o omissioni finalizzate ad impedire l'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale o dell'A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all'articolo 51 del D.Lgs. n. 81/2008;
- Applicazione di una delle misure di sospensione dell'attività irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del D.Lgs. n. 81/2008 ovvero l'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato D.Lgs. n.81/2008.

2. Il contratto è altresì risolto di diritto nei seguenti casi:

- Perdita da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
- Decadenza dell'attestazione SOA dell'Appaltatore (se applicabile) per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico;

3. Esso è affetto da nullità assoluta, ai sensi dell'articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n.136/2010 in caso di assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilità dei pagamenti, nonché nel caso di inosservanza delle procedure di monitoraggio finanziario di cui al successivo articolo 50 che comportino nullità contrattuale ai sensi dell'articolo 1418 del codice. civile.

4. Il contratto è altresì risolto se, per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo imputabili solamente ed esclusivamente all'Appaltatore che pregiudicano, in tutto , la realizzazione dell'opera oppure se per la sua fruibilità si rendessero necessari lavori suppletivi che eccedano il quinto dell'importo originario del contratto. In tal caso, proceduto all'accertamento dello stato di consistenza si procede alla liquidazione dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10% (dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto.

5. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dalla Stazione Appaltante è fatta all'Appaltatore nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento, anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori.

6. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si fa luogo, in contraddittorio fra la D.L. e l'Appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

7. Se taluna delle situazioni da cui emerge un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art.84, comma 4, e all'articolo 91, comma 6, del D. Lgs. n. 159/2011, interessa un'Impresa diversa da quella mandataria che partecipa ad un'associazione o raggruppamento temporaneo di imprese, le cause di divieto o di sospensione di cui all'articolo 67 del citato D. Lgs. non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti quando la predetta Impresa sia estromessa o sostituita anteriormente alla stipulazione del contratto.

Art. 35 - Recesso dal contratto

1. Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50.

PARTE VIII - DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 36 - Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

1. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, la D.L. redige, entro 10 (dieci) giorni dalla richiesta, il certificato di ultimazione; entro 30 (trenta) giorni dalla data del Certificato di Ultimazione dei lavori la D.L. procede all'accertamento sommario della regolarità delle opere eseguite.

2. In sede di accertamento sommario in contraddittorio, senza pregiudizio di successivi accertamenti, potranno essere rilevati e verbalizzati eventuali vizi e difformità tra le attività attribuiti al solo Appaltatore rispetto agli elaborati progettuali che l'Appaltatore è tenuto a eliminare a sue spese nel termine e con le modalità concordate e prescritte dal D.L., fatto salvo il risarcimento del danno effettivamente subito alla Stazione Appaltante.
3. La Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo, oppure nel termine assegnato dalla direzione dei lavori ai sensi dei commi precedenti.
4. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di 12 (dodici) mesi di gratuita manutenzione intesa come la correzione di vizi e difformità eventualmente rilevati nei termini qui vi previsti; tale periodo cessa con l'approvazione finale del certificato di collaudo da parte della Stazione Appaltante, da effettuarsi entro i termini previsti dal presente Capitolato speciale.
5. L'Appaltatore dichiara, espressamente, di riconoscere ed accettare l'eventuale consegna anticipata alla Stazione Appaltante delle aree od immobili nei quali le lavorazioni risultino concluse e collaudabili.

Art. 37 - Presa in consegna dei lavori ultimati

1. Ai sensi del D.P.R. n. 207/2010, la Stazione Appaltante si riserva di prendere in consegna, parzialmente o totalmente, le opere con apposito verbale immediatamente dopo l'accertamento sommario se questo ha avuto esito positivo ovvero, nel termine assegnato dalla direzione lavori di cui all'articolo precedente.
2. Qualora la Stazione Appaltante si avvallesse di tale facoltà (comunicata all'Appaltatore per iscritto), lo stesso Appaltatore non potrà opporvisi per alcun motivo, né potrà reclamare compensi di sorta. Egli potrà però chiedere che sia redatto apposito verbale circa lo stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere stesse.
3. La presa in consegna anticipata non inciderà sul giudizio definitivo emesso nei riguardi del lavoro e su tutte le relative questioni che potrebbero sorgere al riguardo e sulle eventuali e conseguenti responsabilità dell'Appaltatore.

4. La presa di possesso da parte della Stazione Appaltante avverrà nel termine perentorio fissato dalla stessa per mezzo del D.L. o per mezzo del responsabile del procedimento, in presenza dell'Appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

5. Qualora la Stazione Appaltante non si trovi nella condizione di prendere in consegna le opere dopo l'ultimazione dei lavori, l'Appaltatore non potrà reclamare la consegna e sarà altresì tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini previsti dal precedente articolo.

Art. 38 – Certificato di regolare esecuzione

1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro e non oltre 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori.

2. Il certificato di regolare esecuzione avrà inizialmente carattere provvisorio ed assumerà carattere definitivo solo decorsi 2 anni dalla sua emissione; decorso tale termine il collaudo si intenderà tacitamente approvato, ancorché l'atto formale di approvazione non sia intervenuto entro 2 mesi dalla scadenza del medesimo termine. L'approvazione del certificato di regolare esecuzione non comporta lo scioglimento dell'Appaltatore dal vincolo delle responsabilità concernenti eventuali difformità e vizi fino a quando lo stesso non diverrà definitivo. L'Appaltatore è, pertanto, tenuto, nei successivi 2 anni dalla emissione del certificato di regolare esecuzione, alla garanzia per le difformità e i vizi dell'opera, indipendentemente dall'intervenuta liquidazione del saldo.

PARTE IX - NORME

Art. 39 - Oneri ed obblighi a carico dell'Appaltatore - Responsabilità dell'Appaltatore

1. Oltre gli oneri di cui al Cap. Gen. n. 145/00, al D.P.R.207/2010 e al presente Capitolato Speciale, nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

(a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dal D.L., in conformità alle pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente conformi al progetto e a perfetta regola d'arte, richiedendo al D.L. tempestive disposizioni scritte per i particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In ogni caso

l'Appaltatore non dovrà dare corso all'esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai sensi dell'art. 1659 del codice civile;

(b) eventuali movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera, con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di tutte le opere prestabilite, compresi gli apprestamenti, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprietà pubbliche o private;

(c) la recinzione del cantiere stesso con solida protezione metallica, munita di idonee superfici schermanti non trasparenti, l'approntamento delle opere provvisorie necessarie all'esecuzione dei lavori ed allo svolgimento degli stessi in condizioni di massima sicurezza, la pulizia e la manutenzione del cantiere, la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo stesso ente appaltante;

(d) l'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione Appaltante, di ogni responsabilità risarcitoria e delle obbligazioni relative comunque connesse all'esecuzione delle prestazioni dell'Impresa a termini di contratto;

(e) le responsabilità sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal capitolato speciale d'appalto;

(f) le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per l'esecuzione dei lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; l'Appaltatore si obbliga a concedere, con il solo rimborso delle spese vive, l'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguiranno forniture o lavori per conto della Stazione Appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di sicurezza;

(g) la disponibilità, entro il recinto del cantiere e nei luoghi che saranno designati dalla D.L. di locali, ad uso ufficio del personale di Direzione ed assistenza dei lavori, allacciati alle utenze (luce, acqua, telefono ecc.), dotati di servizi igienici, arredati (armadio chiudibile con chiave, tavolo, sedie, personal computer, macchina di calcolo e materiale di cancelleria), illuminati e riscaldati a seconda delle richieste della D.L., compresa la relativa manutenzione;

(h) la tenuta presso tali locali del libro/giornale dei lavori e dell'elenco giornaliero dei

dipendenti presenti in cantiere;

(i) l'approntamento dei necessari locali di cantiere per le maestranze, che dovranno essere dotati di adeguati servizi igienici e di idoneo smaltimento dei liquami;

(j) l'esecuzione di un campione di lavorazione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto specificatamente dal capitolato speciale o sia richiesto dalla D.L., per ottenere il relativo nullaosta alla realizzazione delle opere simili;

(k) l'organizzazione di attrezzature e personale necessari per la realizzazione di rilievi e misurazioni di controllo, per le opere da eseguirsi, per quelle eseguite e per la contabilizzazione di queste ultime;

(l) l'esecuzione a proprie spese, se non già preventivamente condotte, delle indagini diagnostiche atte a mappare lo stato di degrado e la consistenza materica dei singoli manufatti; indispensabili per identificare correttamente le patologie di degrado in atto, il quadro fessurativo, i dissesti strutturali non evidenti, il contenuto d'acqua e dei sali solubili, nonché la loro composizione chimico fisica mineralogica;

(m) l'esecuzione, a proprie spese, presso gli Istituti incaricati, di tutte le prove ed assaggi che verranno in ogni tempo ordinati dalla D.L., sui materiali impiegati o da impiegarsi nella costruzione, in correlazione a quanto prescritto circa l'accettazione dei materiali stessi. Dei campioni potrà essere ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma della D.L. e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità.

(n) le segnalazioni diurne e notturne, mediante appositi cartelli e fanali, nei tratti stradali interessati dai lavori, con l'osservanza delle norme di cui al vigente Codice della Strada;

(o) il mantenimento, fino all'emissione del certificato di collaudo, della continuità degli scoli delle acque e del transito sulle vie o sentieri, pubblici o privati, adiacenti le opere da eseguire;

(p) la riparazione di eventuali danni che, in dipendenza delle modalità di esecuzione dei lavori, potrebbero essere arrecati a persone o a proprietà pubbliche e private sollevando da qualsiasi responsabilità sia l'ente appaltante che la D.L. o il personale di sorveglianza e di assistenza; Restabilito che in caso di inadempienza, sempreché sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'ente appaltante procederà ad una detrazione della rata di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e

delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi;

(q) la comunicazione all'Ufficio, da cui i lavori dipendono, entro i termini prefissati dallo stesso, di tutte le notizie relative all'impiego della mano d'opera. Per ogni giorno di ritardo rispetto alla data fissata dall'Ufficio per l'inoltro delle notizie suddette, verrà applicata una multa pari al 10% della penalità prevista del presente capitolato, restando salvi i più gravi provvedimenti che potranno essere adottati in conformità a quanto sancisce il Cap. Gen. n. 145/00 per la irregolarità di gestione per le gravi inadempienze contrattuali;

(r) le spese per la fornitura di periodiche fotografie delle opere in corso ovvero già ultimate, nonché dei cantieri e dei mezzi d'opera impiegati, nel numero e dimensioni che saranno volta per volta indicati dalla D.L.; dovrà altresì essere fornita una serie di documentazione fotografica per ogni singolo intervento; resta inteso che tale documentazione fotografica dovrà essere eseguita da esperto professionista del ramo;

(s) l'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurato anche le opere eseguite da altre Ditte; l'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione appaltante;

(t) la pulizia quotidiana con il personale necessario dei locali, delle vie di transito del cantiere e dei locali destinati alle maestranze ed alla D.L., compreso lo sgombero dei materiali di rifiuto lasciati da altre ditte;

(u) la consegna, così come previsto dal capitolato speciale o prescritto dalla D.L. con specifico ordine di servizio, prima della chiusura del cantiere del richiesto quantitativo del materiale utilizzato nel corso dei lavori, per le finalità di eventuali successivi ricambi; il tutto da liquidare in base al solo costo del materiale;

(v) il libero accesso al cantiere ed il passaggio, nello stesso e sulle opere eseguite od in corso d'esecuzione, alle persone addette a qualunque altra Impresa alla quale siano stati affidati lavori non compresi nel presente appalto, e alle persone che eseguono i lavori per conto diretto dell'ente appaltante, nonché, a richiesta della D.L., l'uso parziale o totale, da parte di dette Imprese o persone, dei ponti di servizio, impalcature, costruzioni provvisorie, e degli apparecchi di sollevamento, per tutto il tempo occorrente alla esecuzione dei lavori che l'ente appaltante intenderà eseguire direttamente ovvero a mezzo di altre Ditte, dalle

quali, come dall'ente appaltante, l'Appaltatore non potrà pretendere compensi di sorta, ad eccezione per l'utilizzo di personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibile con le esigenze e le misure di sicurezza;

(w) provvedere, a sua cura e spese e sotto la sua completa responsabilità, al ricevimento in cantiere, allo scarico e al trasporto nei luoghi di deposito, situati nell'interno del cantiere, od a piè d'opera, secondo le disposizioni della D.L., nonché alla buona conservazione ed alla perfetta custodia dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e provvisti od eseguiti da altre ditte per conto dell'ente appaltante. I danni che per cause dipendenti o per sua negligenza fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti dovranno essere riparati a carico esclusivo dell'Appaltatore;

(x) l'adeguata copertura dei materiali impiegati e messi in opera indirizzata a prevenire danneggiamenti di qualsiasi natura e causa, nonché, dietro richiesta della D.L., la rimozione delle suddette protezioni. Nel caso di sospensione dei lavori dovrà essere approntato ogni accorgimento utile onde evitare alterazioni di qualsiasi natura e per qualsiasi causa alle opere eseguite; resta a carico dell'Appaltatore l'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conseguenti al mancato o insufficiente rispetto del presente comma;

(y) le spese per lo sgombero del cantiere entro trenta giorni dall'ultimazione dei lavori, ad eccezione di quanto necessario per le operazioni di collaudo; tale materiale dovrà essere tolto a collaudo avvenuto;

l'Appaltatore sarà, infine, obbligato ad osservare le misure generali di tutela, nonché le disposizioni normative applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

2. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati sarà conglobato nei prezzi dei lavori a misura e nell'eventuale compenso a corpo, fisso ed invariabile, di cui all'art. 2 ("ammontare dell'opera") del presente capitolato.

3. Ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 136/2010 la proprietà degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per l'attività del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve indicare il numero di targa dell'automezzo e le generalità del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del comodatario, dell'usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilità.

4. L'Appaltatore è tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori,

presso tutti i soggetti diversi dalla Stazione Appaltante (ConSORZI, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi arete e altri eventuali soggetti coinvolti o competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione all'esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

Art. 40 - Custodia del cantiere

1. L'accesso alle aree di cantiere, le movimentazioni all'interno delle stesse ed all'interno del Parco archeologico di Herakleia, dovranno avvenire nei termini, secondo le modalità ed alle condizioni che saranno stabilite con la Stazione Appaltante.

2. È a carico e a cura dell'Appaltatore la sorveglianza, con il personale necessario, del cantiere di sua competenza e di tutti i materiali in esso contenuti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante presenti nell'area di cantiere affidata all'Appaltatore. Questo dovrà essere applicato anche durante i periodi di sospensione e fino alla presa in consegna dell'opera da parte della Stazione Appaltante.

Art. 40 bis Area di Stoccaggio

È a carico e cura della Stazione Appaltante mettere a disposizione, all'interno del Parco archeologico di Herakleia, una adeguata area di stoccaggio sulla base delle indicazioni dell'Appaltatore, con sistema di sorveglianza h24 e al coperto, per depositare i componenti dell'opera da ssemblare e altri beni e strumenti di proprietà di o di cui dispone l'Appaltatore per l'esecuzione delle sue attività.

Art. 41 - Spese di contratto, di bolli per la gestione dei lavori

1. Saranno a carico dell'Appaltatore senza diritto di rivalsa tutte le spese di bollo (comprese quelle inerenti agli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione) e registro, della copia del contratto, dei documenti e dei disegni di progetto.

2. Il presente contratto sarà soggetto all'imposta sul valore aggiunto (IVA); l'IVA è regolata dalla legge; tutti gli importi citati nel presente capitolato Speciale d'Appalto si intendono IVA esclusa. Troverà applicazione l'istituto dello split payment.

PARTE X - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 42 - Norme di sicurezza generali

1. I lavori appaltati dovranno svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene. L'Appaltatore sarà, altresì, obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.
2. L'Appaltatore predisporrà, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.
3. L'Appaltatore non potrà iniziare, o continuare i lavori, qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 43 - Piani di sicurezza

1. L'Appaltatore è obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il piano di sicurezza e di coordinamento predisposto dal coordinatore per la sicurezza e messo a disposizione da parte della Stazione Appaltante.
2. L'Appaltatore potrà presentare al coordinatore per l'esecuzione, prima dell'inizio dei lavori ovvero in corso d'opera, una o più proposte motivate di modificazione o di integrazione al piano di sicurezza di coordinamento, nei seguenti casi:
3. per adeguarne i contenuti alle tecnologie proprie dell'Impresa ovvero per poter meglio garantire la sicurezza nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;
4. per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori eventualmente disattese (in quanto non previste e/o prevedibili) nel piano di sicurezza, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.
5. Il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dovrà pronunciarsi

tempestivamente, con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull'accoglimento o il rigetto delle proposte presentate; le decisioni del coordinatore saranno vincolanti per l'Appaltatore.

6. Qualora il coordinatore non si pronunci entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, nei casi di cui al comma 2, lettera a), le proposte siintenderanno accolte.

7. Qualora il coordinatore non si sia pronunciato entro il termine di 7 giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell'Appaltatore, prorogabile una sola volta di 7 giorni lavorativi, nei casi di cui al comma 2, lettera b), le proposte si intenderanno rigettate.

8. Nei casi di cui al comma 2, lettera a), l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni non potrà in alcun modo giustificare variazioni o adeguamenti dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo.

9. Qualora l'eventuale accoglimento delle modificazioni e integrazioni comporti maggiori oneri a carico dell'Impresa, e tale circostanza sia debitamente provata e documentata, troverà applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 44 - Piano operativo di sicurezza

1. Il piano operativo di sicurezza costituirà piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza sostitutivo.
2. Prima dell'inizio dei lavori l'Impresa aggiudicataria trasmetterà il piano di sicurezza e coordinamento alle imprese esecutrici ed ai lavoratori autonomi; prima dell'inizio dei rispettivi lavori ciascuna Impresa esecutrice trasmetterà il proprio piano operativo di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

Art. 45 - Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

1. L'Appaltatore sarà obbligato ad osservare le misure di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro previste dal D. Lgs. n. 81/2008, dal D. Lgs. n. 106/2009 e s.m.i.
2. I piani di sicurezza dovranno essere redatti in conformità alle direttive CEE,

alla relativa normativa nazionale di recepimento, ai regolamenti d'attuazione e alla migliore letteratura tecnica in materia.

3. L'Appaltatore o le imprese esecutrici sarà/saranno obbligata/e a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a richiesta del committenteo del coordinatore: – la propria idoneità tecnico – professionale (nonché quella dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare), anche attraverso l'iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato; l'indicazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle Casse Edili, nonché una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti.

4. L'Appaltatore sarà tenuto, altresì, a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'Appaltatore. In caso di associazione temporanea o di consorzio di imprese detto obbligo incomberà all'Impresa mandataria capogruppo.

5. Il piano sostitutivo di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza formeranno parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora dell'interessato, costituiranno causa di risoluzione del contratto.

Il Responsabile Unico del Procedimento
(Arch. Giuliano ZERILLO)

